



**PARERE MOTIVATO
n. 94 del 14 Giugno 2017**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Realizzazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera in accordo pubblico privato. Comune di Saccolongo (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 giugno 2017 come da nota di convocazione in data 13 giugno 2017 prot. n. 230882;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Saccolongo con nota prot. n. 2088 acquisita al protocollo regionale al n. 129769 del 30.03.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera con un accordo pubblico privato;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.70422 del 20.04.17 assunto al prot. reg. al n.156200 del 20.04.17 dell'ULSS6;
- Parere n.41587 dell'11.05.17 assunto al prot. reg. al n. 186762 del 12.05.17 di Etra,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.94/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che il Comune di Saccolongo, con nota pec acquisita al prot. regionale n. 228858 del 12.06.2017, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che la valutazione riguarda la realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera (villaggio albergo/residenze turistico-alberghiere) in Zona E1.2.1 (agricola) di via Montecchia, in Comune di Saccolongo, in accordo pubblico-privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 11/04. Va comunque precisato che il Valutatore dichiara che, successivamente alla valutazione della Commissione VAS in data 09.02.10, "... il P.A.T. approvato nella Conferenza di Servizi del 17.06.2011, quindi ratificato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 193 del 29.11.2011 (B.U.R. n. 79 del 21.10.2011), efficace dal 05.11.2011, classifica il contesto territoriale interessato tra gli "ambiti di trasformazione – linee preferenziali di sviluppo insediativo" – "nuove previsioni" (art. 20.4 delle N.T.)."

Tale previsione non era stata pertanto valutata dalla Commissione VAS in data 09.02.10.

Risulta inoltre opportuno evidenziare la presenza nell'area di una linea aerea ad alta tensione (380 KV) per la quale è stata effettuata una valutazione previsionale dell'impatto elettromagnetico prodotto dalla linea medesima, ai sensi della L. n. 36/2001, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008, C.E.I. 211-4, C.E.I. 106-11: Il Valutatore dichiara che "... i volumi a prolungate permanenze di cui alla proposta progettuale preliminare rispettano il valore di qualità di $3\mu T$ indicato all'art. 4 del DPCM 8.7.2003, in quanto posti ad una distanza superiore a quella di prima approssimazione D.P.A. (+ 46 m)"; secondo quanto indicato da Terna Rete Italia – Direzione Territoriale Nord Est, relativamente alla compatibilità dell'intervento.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 14 giugno 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera con un accordo pubblico privato nel Comune di Saccolongo, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni,



raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la realizzazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera con un accordo pubblico privato nel Comune di Saccolongo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni Vinca:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);



4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Saccolongo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Infine raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastà

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine